



Città di Paola

(Prov. di Cosenza)

Prot. N° 16705 22 APR. 2020
Registro Ord 135 del 21/4/2020

VISTA

- La Lg. 24.02.1992 n°225 con la quale ai sensi dell'Art. 15 il SINDACO è riconosciuto quale autorità Governativa di Protezione Civile;
- Il D.Lgs del 31.03.1998 n°12 che fra le attività di Protezione Civile comprende la "Lotta Attiva contro gli incendi Boschivi e d'Interfaccia";
- Il D. Lgs. N° 267 del 18.08.2000 per la salvaguardia della pubblica incolumità;
- La L.R. N°51 del 22 Dicembre 2017 "Norme di attuazione alla 353/2000".

IL SINDACO

PREMESSO che la stagione estiva, per il rialzo delle temperature, comporta un alto pericolo di incendi nei terreni incolti e/o abbandonati con conseguente grave pregiudizio per l'incolumità delle persone e dei beni;

ACCERTATO che, l'abbandono e l'incuria da parte dei privati di taluni appezzamenti di terreni, posti sia all'interno che all'esterno della cinta urbana, comporta un proliferare di vegetazione, rovi e di sterpaglie che, per elevate temperature estive sono causa predominante di incendi;

RITENUTA la necessità di effettuare interventi di prevenzione nonché di vietare tutte quelle azioni che possono costituire pericolo immediato di incendi e inconvenienti igienico-sanitari;

PRESO ATTO dei gravi incendi verificatesi durante la scorsa stagione estiva e dei conseguenti ingenti danni ambientali registrati sull'intero territorio comunale;

VISTA l'O.P.C.M. n°3607 del 28.08.2007 recante "Disposizioni urgenti di Protezione Civile dirette a fronteggiare lo stato di Emergenza in atto in relazione ad eventi calamitosi dovuti alla diffusione di incendi e di combustioni".

ORDINA

Art. 1

Durante il periodo compreso tra il **31.05.2020 ed il 30.09.2020** è fatto assoluto divieto, in prossimità di boschi, terreni agrari e/o cespugliosi, lungo le stradi comunali, provinciali e statali ricadenti nel territorio ed in prossimità di abitazioni, l'accensione di fuochi;

Art. 2

I proprietari e/o conduttori di aree agricole non coltivate, di aree verde urbane incolte, i proprietari di villette e gli amministratori di stabili con annesse aree a verde, dovranno effettuare i relativi interventi di pulizia a propria cura e spese dei terreni invasi da vegetazione, mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica;

Art. 3

Di ripetere periodicamente gli interventi di decespugliamento, rimozione dei rifiuti, al fine di evitare che le aree(suolo) ricadenti nelle zone urbane diventino Habitat ideale per la proliferazione di insetti di vario genere, ratti, zecche, zanzare, rettili, ecc.....

Art.4

La sterpaglia, la vegetazione secca in genere presente, in prossimità di fabbricati ed in prossimità di lotti interclusi, di confini di proprietà, in tutte le aree libere del centro urbano, dovranno essere limitati per una fascia di rispetto di lunghezza non inferiore a **mt.15**,

Art.5

I predetti interventi di pulizia dovranno comunque essere effettuati entro e non oltre il **31.05.2020** con avvertenza che in caso di inottemperanza sarà facoltà di questo Comune, trascorso inutilmente il termine su indicato, provvedere a detta operazione addebitando le spese sostenute ai legittimi proprietari;

Art.6

Chiunque debba accendere un fuoco per pulizia dei fondi, nei tempi e nei modi consentiti (**dalle ore 04:00 alle 08:00**), dovrà preventivamente stabilire idonei mezzi di spegnimento, seguendo le prescrizioni impartite dall'Ispettorato Dipartimentale delle Foreste ed esercitando la sorveglianza necessaria fino a che ogni rischio sia scongiurato.

AVVERTE

Ai trasgressori che non ottemperano alla Presente Ordinanza sarà cura di questo Ente intervenire effettuando i lavori, addebitando le spese ai legittimi proprietari che incorreranno, inoltre, al pagamento di una sanzione pecuniaria Amministrativa da un minimo di **Euro 50,00** a un massimo di **Euro 500,00**, pagamento a misura ridotta di **Euro 10,00 entro 60 gg** (sessanta) dalla data di notifica (**art. 16 Lg. 689/'91**), documenti scritti difensivi , chiedendo di essere sentito in merito.

RICORDA

Che chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci l'incolumità pubblica è tenuto a darne comunicazione immediata alle seguenti Amministrazioni :

REGIONE CALABRIA	N.V. 800 496 496	SERV. INCENDI BOSCHIVI
COMANDO VIGILI DEL FUOCO	N.V. 115	0982 582519
COMANDO POLIZIA LOCALE		0982 582622
COMANDO CARABINIERI	N.V. 112	0982 582301
COMANDO CARABINIERI FORESTALI	N.V. 1515	0982 582516
COMANDO GUARDIA DI FINANZA		0982 622311 - 613477

DISPONE

Che la presente Ordinanza venga :

- Pubblicata c/o l'Albo Pretorio del Comune per gg.30 (trenta) consecutivi dalla data di registrazione della stessa;
- Affissa mediante manifesti e resa pubblica su tutto il territorio ;
- Inserito nel sito Ufficiale.

Inoltre la presente Ord. e trasmessa:

S.E. SIGNOR PREFETTO;
COM. PROV.LE DEI VIGILI DEL FUOCO;
COM. CARABINIERI - PAOLA;
COM. CARABINIERI FORESTALI;
AZIENDA SANITARIA LOCALE;
COMANDO POLIZIA LOCALE;
UFF. MANUTENTIVO.

Le Forze dell'Ordine e la Polizia Locale, ciascuno per le proprie competenze sono incaricate dell'esecuzione della presente Ordinanza, adottando eventuali provvedimenti sanzionatori.

Dalla Residenza Municipale,

21 APR. 2020

IL SINDACO
Avv. Roberto FERROTTA

